



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE MARCHE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L. –
DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE
PER
LA CONDIVISIONE DI OBIETTIVI E PER LA PARTECIPAZIONE
CONGIUNTA AD INIZIATIVE DI COOPERAZIONE, INERENTI
ALLA TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ PER CAUSA DI LAVORO, DI CUI ALLA L. N.
68/1999.**

Ancona, 23 giugno 2026

TRA

REGIONE MARCHE

E

I.N.A.I.L.

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro – Direzione regionale per le Marche.

PREMESSO CHE:

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 reca disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- la legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" persegue la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo il danno biologico nell'oggetto della tutela garantita dall'Inail, ha esteso il diritto dei lavoratori infortunati e tecnopatici a tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica, comprensive di quelle funzionali al reinserimento socio-lavorativo;
- il protocollo d'intesa, stipulato in data 11 dicembre 2023, in attuazione dell'Accordo quadro del 2 febbraio 2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevede, all'articolo 2, che le parti collaborino nello "scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse, nel rispetto della normativa sulla privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", allo scopo di realizzare studi e analisi utili a indirizzare politiche efficaci di prevenzione e a costruire un sistema informativo regionale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, ha attribuito all'I.N.A.I.L. competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare mediante interventi personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con azioni di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- la determina del Presidente dell'I.N.A.I.L. dell'11 luglio 2016, n.258, come modificata dalla determina 19 dicembre 2018, n.527, ha approvato il Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- le circolari I.N.A.I.L. del 30 dicembre 2016, n. 51 e del 25 luglio 2017, n. 30, come modificate dalla n. 6 del 26 febbraio 2019, hanno disciplinato, rispettivamente, gli interventi in materia di

reinserimento e integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro e per l'inserimento in nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro;

- l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha individuato l'I.N.A.I.L. tra i soggetti costitutivi della rete dei servizi per le politiche del lavoro in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.I.L. del 14 dicembre 2021 n. 404 reca il "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione" nell'ambito dei quali sono ricompresi specifici interventi per sostenere e facilitare il reinserimento lavorativo;
- nelle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui al Decreto 11 marzo 2022, n. 43 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è previsto che, in un'ottica di collaborazione nell'ambito della rete integrata dei servizi, i Centri per l'impiego e l'I.N.A.I.L. si impegnino a condividere i dati relativi alla disabilità da lavoro, ai fini dell'avvio condiviso di progetti, azioni, anche individualizzate, nel rispetto della normativa sui dati personali (Reg Ue 2016/679), interessati a interventi per il reinserimento lavorativo finanziabili dall'Istituto;
- le richiamate linee guida hanno, altresì, previsto l'individuazione di referenti dell'Istituto nell'ambito del "Comitato tecnico", di cui all'art. 8, c.1 bis, della L. n. 68/1999, che costituisce un organismo multidisciplinare composto da più professionalità (sociale, sanitaria e amministrativa) competenti in materia, e rappresenta una delle modalità con cui si esprime la rete integrata dei servizi, per la definizione di percorsi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- le figure professionali dell'INAIL, da coinvolgere nel Comitato tecnico costituito presso i Centri per l'impiego della Regione Marche, per l'analisi dei casi riferiti alle persone con disabilità da lavoro ai fini dell'individuazione delle difficoltà di inserimento lavorativo e degli interventi di accomodamento ragionevole necessari, sono state individuate nei componenti delle Équipes Multidisciplinari delle Unità territoriali Inail della Marche;
- la Regione Marche, con D.G.R. n. 39 del 25/01/2021, nel regolamentare la composizione del Comitato tecnico in questione, ha previsto, all'art. 5, la possibilità che l'organismo in oggetto possa, ove se ne valuti l'opportunità per la trattazione di singole e specifiche pratiche, richiedere la presenza 'una tantum' di esperti che hanno in carico la persona, pur senza diritto di voto, ma con funzione meramente consultiva.

VISTI:

- il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- il Piano regionale per le politiche attive del lavoro triennio 2024/2026. Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2, articolo 3" Delibera del Consiglio Regionale Marche 22 gennaio 2024, n. 66.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali di cui alla Legge Regione Marche n. 2/2005, svolge attività di programmazione, coordinamento e indirizzo delle politiche attive del lavoro, in particolare, quelle inerenti all'avviamento e all'inserimento lavorativo;
- la Regione Marche, attraverso gli uffici territoriali Centri per l'impiego, gestisce altresì operativamente i servizi per il collocamento mirato e obbligatorio delle persone con disabilità, di cui alla legge n.68/1999;
- l'I.N.A.I.L., nell'ambito del "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione", svolge un ruolo di supporto e di accompagnamento finalizzato a favorire opportunità di occupazione dei lavoratori con disabilità attraverso interventi mirati all'assunzione del proprio ruolo lavorativo, nonché all'acquisizione di livelli di consapevolezza e di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
- in attesa della definizione dei necessari raccordi a livello nazionale e dell'attivazione della sezione "Banca dati del collocamento mirato", nell'ambito della Banca dati politiche attive e passive, l'I.N.A.I.L. riconosce come strategica la condivisibilità del proprio patrimonio informativo, della propria esperienza e competenza in merito all'erogazione delle prestazioni di sostegno ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, che vivono situazioni di difficoltà di reinserimento nel proprio ambiente di vita, sociale e lavorativo, al fine di collaborare fattivamente alla rete integrata con gli altri servizi del territorio;
- la collaborazione tra I.N.A.I.L., Direzione regionale Marche/Sede di Ancona e la Regione Marche - Settore formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali, intende ottimizzare le risorse e garantire un miglior accompagnamento e supporto ai propri comuni utenti, colpiti da disabilità per causa di lavoro, in cerca di nuova occupazione o con necessità di mantenimento dell'occupazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Obiettivi)

La Regione Marche - Settore formazione professionale, servizi per l'impiego e crisi aziendali (C.F. 80008630420), sedente in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 9, 60125 e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro – Direzione regionale per le Marche, d'ora in poi I.N.A.I.L. (C.F. 01165400589), con sede in Ancona, Via Piave n.25, nel condividere la finalità sottesa al reinserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità per cause di lavoro e di assicurare alle stesse persone il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, perseguono congiuntamente e in maniera integrata, nel rispetto delle specifiche competenze, i seguenti obiettivi:

- valorizzare il sistema del collocamento obbligatorio e mirato, introdotti dalla disciplina normativa di cui alla legge n. 68/99, promuovendo l'iscrizione degli aventi diritto negli elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge, da cui far scaturire azioni rivolte al supporto nella ricerca del lavoro e/o alla

conservazione dell'occupazione mediante l'adozione di ogni iniziativa rivolta alla mediazione, alla soluzione di criticità, a verifiche e al sostegno;

- diffondere la conoscenza dei sistemi di cui al punto che precede, indirizzando l'utenza alla giusta informazione riguardo alle tutele offerte dall'impianto normativo sopra citato, per tutti coloro che abbiano interesse, siano o meno iscritti negli elenchi;
- collaborare, nelle sedi deputate e secondo le procedure disciplinate dalle vigenti disposizioni, nella valutazione multidisciplinare, nel confronto su casistiche, nella predisposizione di progetti personalizzati relativi all'inserimento o al mantenimento lavorativo;
- diffondere la cultura del diritto al lavoro e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità per causa di lavoro, attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo relativo alle competenze e funzioni dell'Inail, nonché la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali organizzate dal territorio.

Articolo 2 (Collaborazione operativa)

La Regione, per il tramite dei Centri per l'impiego, mette a disposizione dell'INAIL:

- i dati aggregati inerenti alla disabilità da lavoro, oggetto dei procedimenti di propria competenza che interessano l'utenza iscritta negli elenchi di cui all'art. 8 della l. n. 68/99;
- i dati aggregati afferenti all'obbligo dei datori di lavoro relativo all'assunzione delle persone con disabilità da lavoro.

L'I.N.A.I.L. provvede, per quanto di competenza:

- alla partecipazione alle attività che a livello territoriale si rendano utili ai fini dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- alla progettazione e condivisione degli interventi afferenti alla tutela del lavoro, avente ad oggetto il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, in collaborazione con gli operatori dei competenti uffici territoriali della Regione Marche.

Entrambe le parti si impegnano, nel contesto delle azioni oggetto del presente protocollo, a personalizzare progetti e interventi sulla singola utenza, nel contesto delle procedure e delle disposizioni vigenti, previa acquisizione dell'informato e consapevole consenso, anche ai sensi del vigente regolamento UE sulla tutela dei dati personali 2016/679, nonché alla divulgazione di specifico materiale informativo sull'accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro e collaborano all'organizzazione di eventi informativi organizzati nel territorio.

Articolo 3 (Istituzione del tavolo tecnico)

A seguito dell'entrata in vigore della presente convenzione, le parti istituiscono un "Tavolo tecnico", al quale partecipano rappresentanti tecnici dell'I.N.A.I.L. e della Regione Marche, con le funzioni di:

- facilitare le relazioni e la collaborazione in un'ottica di rete sinergica;
- promuovere idee progettuali e risvolti operativi, declinati su ogni territorio provinciale, afferenti alle competenze istituzionali di ciascuna;
- monitorare lo stato di attuazione del presente protocollo, affrontando eventuali criticità con l'obiettivo di individuare le azioni migliorative;

- effettuare lo scambio di informazioni relative alle attività svolte da ciascuna, in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Il tavolo tecnico si riunisce, di norma, con cadenza semestrale ed è convocato su iniziativa di una delle parti sottoscriventi. Al tavolo partecipano i funzionari appartenenti ai rispettivi Uffici competenti.

Articolo 4 (Trattamento dati personali)

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali non vengano diffusi, e che vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente protocollo.

Le parti assicurano che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le parti utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs.196/2003 e successive modificazioni.

Articolo 5 (Validità e durata della convenzione)

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti e ha durata triennale. È previsto il rinnovo automatico per una pari durata, salvo disdetta da comunicare con congruo anticipo, notiziando l'altro contraente a mezzo pec (**regione.marche.formazione@emarche.it; marche@postacert.inail.it**).

Lo stesso mezzo dovrà essere utilizzato anche in caso di eventuale sospensione del protocollo.

Letto, approvato, sottoscritto in formato digitale.

Regione Marche
Assessore Regionale con delega al
Lavoro, Avv. Tiziano Consoli

I.N.A.I.L. – Direzione regionale per le Marche
Direttore Regionale,
Dott. Piero Iacono

(Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L. n. 82/2005.)